

REGOLAMENTO PER IL CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO
DELIBERATO IN SESSIONE ORDINARIA DAL COMITATO CENTRALE IN DATA 12/9/2021

Capo 1
CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO

Art.1

* Il Congresso Nazionale è convocato in Tivoli (Roma) dal 15 al 16 gennaio 2022 per:

***(su piattaforma virtuale con registrazione continuativa ai sensi dell'art. 106D. Lgs. 18/2020 e dell'art. 6 D. Lgs. 105/2021; integrato con - Green Pass "rafforzato"- Il decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021.)**

- Fissare, sulla base delle "Tesi" presentate in sede congressuale e sottoscritte da almeno 10 delegati, l'indirizzo politico, programmatico e organizzativo che il Movimento dovrà seguire fino al successivo Congresso.
- Approvare le eventuali proposte di modifica dello Statuto vigente, tenendo conto dell'adeguatezza dei suoi organi, richiesta dalla leggi che regolamentano l'associazionismo, per il fine ultimo di accesso al 2x1000.
- Eleggere gli organi centrali del Movimento che lo Statuto attribuisce alla sua competenza.

Art.2

Partecipano al Congresso, con diritto di parola e d'elettorato attivo e passivo, i delegati eletti nelle assemblee regionali e inoltre:

- I componenti degli organi elettivi del Movimento;
- Il Segretario nazionale femminile;
- Il Segretario nazionale giovanile;
- I titolari di cariche elettive pubbliche;
- I Segretari Federali eletti a norma di statuto (Art. 15).

Capo 2
ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO

Art.3

La preparazione del Congresso si svolge attraverso le Assemblee regionali.

Queste hanno il compito di:

- Eleggere i delegati al Congresso Nazionali;
- Discutere e relazionare sull'azione politica locale.

Art.4

Le Assemblee regionali si svolgono nei giorni fissati per ogni Regione dalla Segreteria Generale del Congresso su proposta del Coordinatore regionale o facente funzioni, alternativamente alla modalità in presenza, anche su piattaforma virtuale con registrazione continuativa ai sensi dell'art. 106D. Lgs. 18/2020 e dell'art. 6 D. Lgs. 105/2021; tale data non deve superare i 30gg antecedenti alla data d'inizio fissata per il Congresso Nazionale.

Della convocazione, con indicazione del giorno, ora e luogo, è data comunicazione a tutti gli iscritti aventi diritto, almeno 15 gg prima della data fissata, a cura del Coordinatore regionale e dei Segretari Federali, mediante avviso da trasmettere tramite mezzo privato (e-mail, posta, ecc.) e soprattutto con la pubblicazione attraverso i mezzi di comunicazione pubblica locale disponibili (social media, siti internet, giornali, media pubblici, ecc.).

Possono partecipare alle Assemblee regionali tutti gli iscritti con diritto di parola. Possono esercitare diritto di voto solo gli iscritti secondo l'Art. 7 del vigente statuto che recita:

<<Tutti gli iscritti militanti hanno eguali diritti e doveri nei limiti fissati dalle norme del presente statuto. L'iscritto esercita il diritto di elettorato passivo trascorsi dodici mesi dalla sua prima iscrizione o dalla sua riammissione. L'iscritto esercita altresì il diritto di elettorato attivo decorsi sei mesi dalla sua prima iscrizione o dalla sua riammissione, salvo eccezioni stabilite di volta in volta, all'uopo, dal Comitato Centrale.>>

Alle assemblee Regionali possono intervenire, con il solo diritto di parola ove non iscritti nella Regione presieduta al momento, i componenti del Comitato Centrale, della Segreteria nazionale, il Segretario nazionale, i membri dell'Ufficio di Presidenza.

Art.5

Il numero dei delegati al Congresso Nazionale da eleggere in ciascuna assemblea regionale è determinato dal criterio di un delegato per ogni 25 e frazione superiore a 12 iscritti nell'elenco tesserati, comprendente i nuovi iscritti in data antecedente i 6 mesi quella d'inizio del Congresso nazionale, oltre a un delegato comunque garantito per ciascuna Regione ove risultino iscritti.

Capo 3

SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO

Sezione I -UFFICI DEL CONGRESSO

Art.6

Il Congresso si articola nei seguenti Uffici:

- Segreteria Generale;
- Ufficio di presidenza;
- Questori;
- Commissione per lo statuto.
- Commissione per la verifica dei poteri.

Art.7

Segreteria Generale

La Segreteria Generale è nominata dal Comitato Centrale all'atto in cui viene indetto il Congresso.

Ha il compito di curare la preparazione del Congresso assicurando la regolarità della convocazione e dello svolgimento delle assemblee regionali, verificando il numero degli iscritti e la titolarità degli stessi in ciascuna Regione.

Designa il delegato della Segreteria Generale che presiederà le assemblee regionali.

Assolve tutte le altre funzioni necessarie per il regolare svolgimento del Congresso, ne apre e dirige i lavori fino all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Subito dopo l'apertura del Congresso, la Segreteria Generale trasmette i dati relativi agli iscritti di ciascuna Regione regolarmente tesserati e in piena facoltà di voto (Art.4), i verbali delle votazioni e l'elenco dei delegati eletti. Tutta la documentazione sopracitata va conservata negli atti del Congresso.

Propone i nominativi, presentati individualmente dalla sottoscrizione di almeno 3 delegati, per l'elezione dei due segretari dell'Ufficio di Presidenza.

Art.8

Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di presidenza è composto da 3 membri, a norma di statuto (Art.19), è presieduto dal Presidente del Comitato Centrale uscente e completato da due segretari.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza presiedono i lavori del Congresso e ne proclamano le decisioni. Sono responsabili del regolare svolgimento dei lavori. Una volta insediato, provvede allo svolgimento dell'elezione dei rimanenti uffici nell'ordine riportato nel seguito.

Art.9

Questori* (vedi sopra)

I Questori, da un minimo di 3 ad un massimo di 15, mantengono l'ordine dei lavori e assolvono a tutte le mansioni loro affidate dall'Ufficio di Presidenza.

Art.10

Commissione per lo scrutinio

La commissione è formata da 3 membri, fra i quali provvede a designare un Presidente; ha il compito di controllare tutte le operazioni di voto che hanno luogo nel corso del Congresso.

Art.11

Commissione per lo Statuto*(vedi sopra) Inviare via mail dal 10 gennaio 2022 al 14 gennaio 2022 al Presidente CC Condorelli)

La Commissione per lo Statuto è composta da 5 membri, fra i quali provvede a designare il Presidente e il Segretario, esamina le proposte di emendamento dello Statuto e redige, d'intesa con la Segreteria Generale, un testo coordinato da sottoporre, con una relazione illustrativa, all'approvazione del Congresso.

Le proposte devono essere presentate alla Commissione appena essa si insedia e non oltre la mattina del primo giorno.

Art.12

Commissione per la verifica dei poteri

La Commissione per la verifica dei poteri è composta da 3 membri, fra i quali provvede a designare un Presidente e il Segretario; ha il compito di verificare il numero, la titolarità e i diritti di elettorato attivo e passivo dei partecipanti al Congresso nazionale.

Sezione II -LAVORI DEL CONGRESSO

Art. 13

Costituiti gli Uffici, il Presidente eletto dà la parola al Segretario Nazionale facente funzione per la relazione illustrativa; al termine di questa si apre la discussione generale.

Art. 14

Il calendario dei lavori è stabilito dall'Ufficio di Presidenza.

I congressisti che intendono prendere la parola devono farne richiesta alla Regia Tecnica, la quale sentita la Presidenza del Congresso*(vedi sopra) stabilisce l'ordine degli interventi, ne fissa i tempi, richiama all'ordine gli oratori che non vi si attengono o che si allontanano troppo dal tema in discussione e può togliere loro la parola. La Presidenza decide se porre a votazione le mozioni sui temi in discussione; nel caso sono ammessi a prendere la parola prima del voto un congressista a favore e uno contro la mozione.

Art. 15

Al termine dei lavori il Congresso procede, a norma di Statuto, all'elezione del Segretario Nazionale e del Presidente del Comitato Centrale, la quale detraerà un posto nella lista per l'elezione del Comitato Centrale. La candidatura alla carica di Segretario Nazionale, deve essere sostenuta dalla sottoscrizione di almeno il 20 % dei delegati partecipanti al Congresso nazionale. L'elezione del Presidente e del Segretario Nazionale può avvenire per appello nominale o per alzata di mano.

Art.16

L'elezione del Comitato Centrale, a norma di Statuto in numero di 30 componenti. Le liste dei candidati devono essere depositate, entro la chiusura dei lavori del primo giorno, all'Ufficio di Presidenza. Ogni lista deve essere sostenuta dalla sottoscrizione di 20 delegati.

CAPO 4

ASSEMBLEE REGIONALI

Art.17

Il Coordinatore regionale o facente funzioni (il delegato designato dalla Segreteria Generale del Congresso ne prende funzioni),coadiuvato dai Segretari Federali e dai Segretari di sezione, predisponde l'elenco dei tesserati che hanno diritto di partecipare all'assemblea. L'elenco deve essere predisposto dieci giorni prima della celebrazione dell'assemblea e vagliato dalla Segreteria Generale. Il Coordinatore provvede alla convocazione dell'assemblea dandone avviso agli iscritti, con le modalità riportate nell'Art.4 di questo regolamento.

Copia di tale elenco deve essere corredata per ogni nominativo della procedura d'iscrizione disposta dall'Art. 4 dello Statuto che recita:

<<L'iscrizione avviene sottoscrivendo l'apposita scheda/richiesta presso un rappresentante locale o regionale del MSFT (in base alla residenza) e versando la quota annuale di iscrizione, oppure completando on-line l'apposita schermata/maschera digitale, predisposta sul sito internet ufficiale del MSFT, e inviandone copia digitale o stampata insieme agli estremi del pagamento effettuato.>>

Art.20

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti che hanno diritto a parteciparvi.

La seconda convocazione, un'ora dopo la prima, è valida qualsiasi sia il numero dei presenti. Non sono ammessi al voto gli iscritti che non abbiano risposto all'appello nominale in seconda convocazione.

Art.21

L'assemblea è presieduta dal delegato della Segreteria Generale, il quale disporrà l'elezione dei delegati in base al numero congruo (Art.5) comunicato dalla segreteria generale dopo aver vagliato l'elenco degli iscritti. Tutti gli aspirati candidati al ruolo di delegato devono soddisfare i 12 mesi d'iscrizione come disposto nell'art.7 dello Statuto.

Ogni assemblea regionale ha piena autonomia per lo svolgimento della stessa, nel rispetto dell'adeguatezza degli articoli di questo regolamento e dello Statuto vigente.

Art.22

Tutti gli atti (verbale, elenco, nominativi delegati, ecc.) delle relative assemblee devono essere spediti in formato “.pdf” (esempio: Basilicata.pdf) all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Generale nel più breve tempo possibile, ma comunque non oltre 20 giorni prima dalla data di apertura del congresso pena l'esclusione dei delegati.

Segreteria Generale del Congresso

Carlo Caselli